

VEDI PRECEDENTE

6876/08 DEL 30/12/08

02200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 4332/E	31 LUG. 2009	
UOR SET-PEN.	CC	RUD LO DP
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	



N° **41** Reg. Circolari

2009

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

e-mail: ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it

Ufficio I



m_dg.DAG.30/07/2009.0099827.U

Roma, 30 luglio 2009

Fascicolo 017.005


Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

LORO SEDI

e, p.c., Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Ministero della Giustizia



Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia

Ad Equitalia Giustizia S.p.A.

Via Andrea Millevoi, 10

00178 ROMA

Oggetto: Fondo Unico Giustizia - Istruzioni integrative; chiarimenti;
nuovi modelli da utilizzare.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, al fine di risolvere talune questioni interpretative poste dagli uffici sull'applicazione della normativa istitutiva del Fondo Unico Giustizia e di rendere più efficienti le relative procedure, si ritiene opportuno

V. In Cagliari, addì

31 LUG. 2009

Il Procuratore Generale

fornire istruzioni e chiarimenti come di seguito, ad integrazione della precedente nota del 23 dicembre 2008.

PROCESSO PENALE

1. Registro Fondo Unico Giustizia.

Come già precisato nella nota del 23 dicembre 2008, al Fondo Unico Giustizia affluiscono le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i conti di deposito titoli, i libretti di deposito ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito degli stessi procedimenti o di quelli per irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e le somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3 *bis*, c.p.p.

E' stato, peraltro, segnalato dalla società Equitalia Giustizia che le comunicazioni sinora pervenute relative ai provvedimenti di sequestro, provenienti dagli uffici, attengono essenzialmente alle somme di denaro e non anche alle altre risorse di cui all'art. 2, lett. c), del D.L. 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181.

Al riguardo, si rammenta che nel registro "Fondo Unico Giustizia", che sostituisce il registro generale dei depositi giudiziari nel settore penale, devono essere annotati non soltanto i sequestri relativi alle somme di denaro, precedentemente annotati nel registro generale dei depositi giudiziari, ma anche tutti quelli relativi alle altre risorse individuate dalla normativa in questione. Inoltre, devono includersi tra le risorse del Fondo anche le somme di denaro oggetto di sequestro conservativo, che devono essere quindi versate dall'ufficiale giudiziario che esegue il provvedimento giurisdizionale su libretto postale intestato al Fondo Unico Giustizia.

Si raccomanda, pertanto, di procedere alla completa annotazione nel registro "Fondo Unico Giustizia" di tutte le risorse affluenti al Fondo.

o o o o o

Alcuni uffici hanno richiesto chiarimenti sulle modalità di annotazione nel registro "Fondo Unico Giustizia", con particolare riferimento all'iscrizione dei sequestri effettuati nel periodo antecedente l'istituzione dello stesso (1° gennaio 2009) e alle comunicazioni tra gli uffici di procura e quelli giudicanti.

Come già precisato con la nota del 23 dicembre 2008, nel nuovo registro devono essere iscritte soltanto le risorse sequestrate dalla data di entrata in vigore della normativa che ha istituito il "Fondo Unico Giustizia".

I libretti sui quali sono state versate somme sequestrate nel periodo successivo alla riforma, ma antecedente all'istituzione del registro "Fondo Unico Giustizia", già iscritti quindi nel registro modello I, devono essere presi in carico nel nuovo registro.

Qualora il procedimento risulti ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, i depositi dovranno essere segnalati dal Tribunale alla Procura della Repubblica per l'annotazione nel nuovo registro. Il numero di iscrizione in tale registro dovrà essere comunicato dalla Procura della Repubblica alla cancelleria del Tribunale per l'annotazione nel modello I ai fini del scarico.

Qualora, invece, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione del procedimento, nel caso in cui il procedimento stesso non sia stato ancora definito, i libretti dovranno essere iscritti nel registro in uso al Tribunale.

Per quanto riguarda gli adempimenti degli uffici requirenti e giudicanti, relativi alle annotazioni sul registro nelle diverse fasi procedurali, si precisa che, come disciplinato dalle "avvertenze" allegate al registro stesso, nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale o trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, nel registro in uso alla Procura della Repubblica si annoterà la data in cui gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso, l'ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del fascicolo, dovrà iscrivere quanto in sequestro nel proprio registro, comunicando il numero di iscrizione all'ufficio inquirente per l'annotazione nell'omologo registro.

Analogamente si procederà nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad altra autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello.

o o o o o

Altri uffici hanno richiesto chiarimenti sulle modalità di definizione delle posizioni pendenti già iscritte nel registro generale dei depositi giudiziari (modello I) prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del Fondo e che non comportano, quindi, utilizzazione del registro "Fondo Unico Giustizia".

Si ribadisce che - anche nel caso in cui il processo sia pendente presso la Corte d'Appello o presso un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello che ha annotato il libretto di deposito nel registro modello I - l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale sulla destinazione delle risorse in sequestro dovrà essere effettuata, secondo le istruzioni già fornite in tema di Fondo Unico Giustizia, a cura dell'ufficio presso il quale diviene definitivo il provvedimento stesso. Tale ufficio dovrà, pertanto, provvedere alle necessarie comunicazioni alla società Equitalia Giustizia, utilizzando gli appositi modelli, e dovrà altresì comunicare l'esecuzione del provvedimento all'ufficio presso il quale è annotato il deposito, affinché venga definita la posizione nel registro generale dei depositi giudiziari.

2. Intestazione dei libretti di deposito.

L'articolo 2, comma 3, del D.L. 16 settembre 2008 n.143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n.181, pone a carico di Poste Italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari depositari delle somme di danaro, dei proventi, dei crediti e degli altri beni di cui al comma 2 dello stesso articolo, l'obbligo di intestare al "Fondo Unico Giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia del 23 ottobre 2008, sono state individuate le informazioni che Poste Italiane S.p.A. e le banche devono trasmettere alla società Equitalia Giustizia per la ricognizione delle risorse affluenti al Fondo (libretti di deposito giudiziari, conti correnti bancari, depositi a risparmio, conti di deposito titoli, ecc.).

Nessuna variazione riguardante le intestazioni deve essere effettuata a cura degli uffici giudiziari sulle risorse sequestrate in data anteriore alla legge istitutiva del Fondo. A dette intestazioni provvedono direttamente Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari interessati.

Ciò ovviamente non esclude, nell'ottica di una doverosa collaborazione con la società che gestisce il Fondo, che gli uffici forniscano le informazioni richieste dalla medesima società riguardo a specifiche risorse ai fini dell'intestazione al Fondo.

3. Provvedimenti di restituzione agli aventi diritto.

Ai sensi dell'art. 150, comma 4, del Testo Unico delle spese di giustizia, l'ufficio, oltre a comunicare all'avente diritto il provvedimento di restituzione, deve dare comunicazione che le somme o i valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

E' stato riscontrato che taluni uffici provvedono alla comunicazione del provvedimento e non anche alla comunicazione dell'avviso di cui al citato comma 4 dell'art. 150 del Testo Unico.

Nel sottolineare la necessità di tale adempimento da parte degli uffici, si è ritenuto opportuno predisporre un apposito modello C - che sostituisce quello precedente, con il quale si comunicavano alla società gli estremi del provvedimento di restituzione e le relative informazioni sulle risorse - indirizzato sia all'avente diritto, contenente l'avviso sopra indicato, sia alla società Equitalia Giustizia, per l'esecuzione del provvedimento. Se ne raccomanda l'utilizzazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5 della presente nota.

Con riferimento alle somme e ai valori che appartengono ad avente diritto ignoto o irreperibile, la relativa segnalazione alla società Equitalia Giustizia (modello C *bis*) deve essere, comunque, tempestivamente eseguita, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 154, comma 3, del Testo Unico, tali somme e valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

4. Vendita di cose sequestrate o confiscate e vendita di cose deperibili.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell'articolo 151 del Testo Unico devono essere versate sul conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.a., avente il seguente codice IBAN: IT3510760103200000097815930.

La società provvederà a versare le somme alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla vendita stessa (articolo 154, comma 1, del Testo Unico), se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero pagate dall'erario, ai sensi dell'articolo 155 del Testo Unico. Il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E.

Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, dalle quali vanno detratte le eventuali spese pagate dall'erario, ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico, devono essere versate al Fondo Unico Giustizia con le medesime modalità sopra indicate. Anche in questi casi il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E.

Allo stesso modo devono essere versate al Fondo Unico Giustizia le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili, disposta a norma dell'articolo 260 c.p.p., in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o confisca, che saranno comunicati alla società utilizzando i rispettivi modelli (mod. C per la restituzione e mod. D per la confisca). Per la comunicazione del versamento di tali somme è stato predisposto un apposito modello E *bis*, al quale deve essere allegato il modello F 23 precompilato dall'ufficio.

5. Modelli per le comunicazioni alla società Equitalia Giustizia.

A seguito della casistica formata e delle segnalazioni pervenute dagli uffici giudiziari e dalla società Equitalia Giustizia, si è ritenuto di apportare alcune modifiche ed integrazioni ai precedenti modelli allegati alla nota del 23 dicembre 2008.

Sono state segnalati, in particolare, dalla società numerosi errori da parte degli uffici nella compilazione dei modelli, sia con riferimento alla correttezza dei dati comunicati (ad esempio: dati anagrafici ed importi non corrispondenti al provvedimento di restituzione) sia in ordine all'uso di modelli personalizzati, completamente diversi da quelli predisposti da questa Direzione Generale.

Si deve rilevare, in primo luogo, che i dati e le informazioni contenuti nelle comunicazioni alla società devono rigorosamente corrispondere a quelli riportati nei

provvedimenti oggetto della comunicazione, affinché la società sia posta in condizione di procedere correttamente negli adempimenti di propria competenza.

A tal fine è necessario, quindi, che tutti i modelli di comunicazione alla società siano compilati in modo esatto e completo e siano sottoscritti dal cancelliere responsabile del procedimento.

E' necessario, pertanto, che i Dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari siano invitati a provvedere immediatamente alla nomina dei cancellieri responsabili del procedimento, autorizzati in quanto tali alla compilazione e alla sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla società Equitalia Giustizia.

I nominativi dei cancellieri responsabili del procedimento dovranno, inoltre, essere tempestivamente comunicati alla società.

Restano, comunque, salve le comunicazioni inviate alla società prima della nomina dei cancellieri responsabili, ad eccezione, ovviamente, di quelle nelle quali siano state riscontrate irregolarità che dovranno essere prontamente sanate.

I nuovi modelli, di seguito illustrati, sostitutivi di quelli finora in uso, sono trasmessi unitamente alla presente nota, per posta certificata, sia in formato "TIFF", sia in formato "Word", al fine di consentirne la compilazione mediante tale ultimo applicativo, senza che vengano apposte modifiche alla struttura e ai campi del modello stesso.

Per quanto attiene ai profili generali, comuni a tutti i modelli, si fa presente che è stata introdotta, come richiesto da molti uffici giudiziari, l'indicazione del numero del registro "Fondo Unico Giustizia", al fine di semplificare l'attribuzione delle informazioni ricevute dalla società dopo la definizione della relativa procedura.

Sono state, inoltre, precisate in modo più puntuale le informazioni necessarie ad individuare l'ufficio postale presso il quale sono depositate le risorse, non essendo sufficiente il generico riferimento alla città presente in molte comunicazioni. Nei modelli viene, pertanto, riservato uno spazio specifico nel quale indicare il "codice frazionario" presente sui libretti di deposito, idoneo a consentire alla società l'agevole individuazione dell'indirizzo completo dell'ufficio postale.

Nelle ipotesi di comunicazioni relative a più risorse, le stesse dovranno essere inoltrate anche mediante posta elettronica, in formato Excel. Nei modelli contenenti informazioni sulle risorse è stato inserito un apposito campo di selezione, come

precisato nelle rispettive note, in cui dovrà essere posto in evidenza che l'invio delle informazioni – mediante prospetto ad hoc - è effettuato anche per posta elettronica.

Su richiesta della società Equitalia Giustizia ed al fine di semplificare le procedure di comunicazione, si rappresenta che non è necessario allegare ai modelli B *bis* e C copia dei provvedimenti giudiziari, secondo quanto era previsto dalle precedenti circolari.

Si comunica, infine, che in tutti i modelli è stato variato il numero di fax della società.

o o o o o

In ordine all'utilizzazione dei singoli modelli, si rappresenta quanto segue.

1) Modello A

Il modello A deve essere utilizzato, come quello precedente, per comunicare alla società il provvedimento di sequestro delle risorse affluenti al Fondo.

Nella parte relativa alle informazioni sul procedimento, sotto il titolo "numero registro", sarà possibile indicare non più soltanto il numero del registro delle notizie di reato a carico di persone note, ma anche il numero degli altri registri eventualmente utilizzati nella specie (ignoti, m.p.), come illustrato nel campo note (nota n. 3).

Si è data evidenza alle ipotesi di sequestro conservativo, in quanto in tale fattispecie le specifiche finalità del provvedimento incidono sulla destinazione finale delle risorse e, dunque, possono riflettersi sulle modalità di gestione da parte della società. Si raccomanda, pertanto, come indicato nella nota n. 4 del modello, di precisare la natura del sequestro, ove esso sia conservativo. In tale caso copia del modello dovrà essere inserito nel sottofascicolo delle spese, per dare evidenza all'ufficio recupero crediti dell'esistenza del sequestro, che si trasforma in pignoramento con il passaggio in giudicato della sentenza.

2) Modello B

Il modello B deve essere utilizzato, come l'omologo precedente, per le comunicazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181.

Non sono state apportate modifiche sostanziali oltre quelle di carattere generale sopra evidenziate.

3) Modello B bis

Il modello B *bis* deve essere utilizzato, come il precedente B *bis*, per le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181.

Non sono state apportate modifiche sostanziali oltre quelle di carattere generale sopra evidenziate.

4) Modello C

Il modello C è stato modificato in gran parte del contenuto rispetto a quello precedente.

Il nuovo modello C deve essere utilizzato per la comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione e dell'avviso di cui all'art. 150, comma 4, T.U. spese di giustizia, nonché alla società Equitalia Giustizia per l'esecuzione del provvedimento.

Si segnala, inoltre, che, nel modello C il campo note è stato sostituito con le "avvertenze per la compilazione", ad esclusivo uso degli uffici.

4) Modello C bis

Il modello C *bis*, prima parte, deve essere utilizzato soltanto per la comunicazione relativa alla data di ricezione dell'avviso di cui al modello C da parte dell'avente diritto, ai fini della devoluzione delle risorse alla cassa delle ammende, ove le stesse non siano state ritirate entro tre mesi.

Lo stesso modello C *bis*, seconda parte, deve essere invece utilizzato nelle ipotesi di restituzione sia all'avente diritto ignoto o irreperibile che sia tale già nel corso del processo – per il quale, come già precisato al paragrafo 3, non è necessaria la comunicazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'art. 150 del Testo Unico (modello C) – sia all'avente diritto al quale non è stato possibile notificare l'avviso di cui al modello C per sopravvenuta irreperibilità. In tali casi devono essere comunicate la data in cui il provvedimento di restituzione è passato in giudicato o è divenuto definitivo e le relative informazioni sulle somme oggetto del provvedimento, ai fini della devoluzione delle

risorse alla cassa delle ammende, decorsi i sei mesi di cui al comma 3 dell'articolo 154 del Testo Unico.

5) Modello C ter

A seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni uffici, si è ritenuto opportuno predisporre un nuovo modello C ter per la comunicazione dei provvedimenti di assegnazione relativi alle somme oggetto di sequestro conservativo.

6) Modello D

Il modello D deve essere utilizzato, come il precedente, per la comunicazione dei provvedimenti di confisca.

Non sono state apportate modifiche sostanziali oltre quelle di carattere generale sopra evidenziate.

7) Modello E

Il modello E deve essere utilizzato per le comunicazioni relative alle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e confiscati.

Le integrazioni rispetto al modello precedente attengono essenzialmente all'allegazione del modello F 23 precompilato dall'ufficio e alle specifiche modalità di versamento delle somme.

8) Modello E bis

Il modello E bis è stato appositamente predisposto per la comunicazione del versamento al Fondo Unico Giustizia delle somme ricavate dalla vendita dei beni deperibili e delle informazioni relative al procedimento a cui si riferisce il sequestro. Si è ritenuto opportuno distinguere tale tipo di comunicazione da quella relativa al versamento delle somme ricavate dalla vendita di beni sequestrati o confiscati, di cui al precedente modello E, in ragione della diversa destinazione delle somme, che richiede, nei casi in esame, l'ulteriore comunicazione del provvedimento di restituzione o di confisca mediante l'utilizzo dei corrispondenti modelli (C o D). Il presente modello deve essere accompagnato dal modello F23 precompilato dall'ufficio.

PROCESSO CIVILE

Somme di denaro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c ter, del decreto legge n. 143/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181.

Per quanto attiene alla legge fallimentare, si precisa che i "nuovi depositi" di cui all'articolo 117, comma 4, devono essere iscritti nel registro generale dei depositi giudiziari (modello I) quando il curatore consegna alla cancelleria il libretto contenente le somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili.

Decorsi cinque anni da tale deposito, l'ufficio provvederà a dare comunicazione alla società secondo le modalità già indicate nella circolare del 23 dicembre 2008 ed utilizzando, pertanto, il modello G.

Tale devoluzione deve essere effettuata per tutti i depositi giacenti da oltre cinque anni e per i quali gli aventi diritto non hanno richiesto la restituzione delle somme o sono irreperibili.

I modelli F e G hanno subito modifiche marginali rispetto a quelli precedenti. Alla presente nota sono allegati anche i suddetti modelli, da utilizzarsi per la compilazione in formato "Word".

o o o o o

Si pregano i Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello ed i Sigg. Procuratori Generali di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio